

**COMUNE di VILLAROSA**

# **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)**

**PERIODO: 2021 - 2022 - 2023**

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

## SEZIONE STRATEGICA

### 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Le linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. - DIRITTI E PARTECIPAZIONE
2. - ECONOMIA E LAVORO
3. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO POLITICHE SOCIALI
4. - TURISMO
5. - AMBIENTE
6. - CULTURA
7. - SPORT
8. - POLITICHE SOCIALI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale intende rendicontare al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato.

Le risorse dell'anno 2021, così come la quasi totalità di quelle dell'anno 2020, saranno destinate a fronteggiare l'emergenza COVID-19.

#### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



## IL MANDATO ELETTORALE

### Considerazioni preliminari

Le attività di seguito elencate, che corrispondono al mandato elettorale dell'Amministrazione, sono in larga parte già state realizzate, mentre le restanti, già in corso di realizzazione, verranno concluse entro la fine del mandato.

In particolare, **con riferimento al Bilancio 2021 e all'emergenza derivante dal contrasto alla diffusione del virus da COVID 19** che ci si è trovati ad affrontare, per sostenere le famiglie e le imprese sono stati allocati in bilancio i seguenti interventi:

- €. **15.000,00** per sussidi alle famiglie e ai cittadini che a causa dell'emergenza hanno visto ridurre la capacità di reddito;
- €. **25.000,00** introduzione del baratto amministrativo per l'estinzione dei debiti tributari nei confronti dell'ente;
- €. **25.000,00** sostegno alle imprese, con particolare riferimento a quelle costrette alla chiusura totale nel periodo emergenziale;
- €. **94.640,00** per i buoni di solidarietà alimentare finanziati dalla Regione Siciliana, di cui €. 28.392,00 già erogati nell'anno 2020.

## DIRITTI E PARTECIPAZIONE

- Istituzione dell'**albo certificato delle associazioni** *con il fine di continuare a dare un notevole impulso al mondo dell'associazionismo*
- Revisione dei **regolamenti comunali** *al fine di adeguarli ai principi suddetti ed alla normativa di semplificazione statale e regionale*
- Reintroduzione delle **commissioni consiliari** a zero spese
- Nell'anno 2019 è stato concluso il processo di stabilizzazione di tutti i precari comunali e nell'anno 2020 è stato adottato il Piano della Formazione e specializzazione del personale per la valorizzazione della professionalità interne
- Organizzazione di **conferenze cittadine**
- Attivazione di processi d'innovazione nello statuti e nei regolamenti *finalizzati a favorire strumenti diretti di consultazione dei cittadini, anche via internet*
- Promozione di un **centro di raccolta informazioni** per le segnalazioni dell'utenza su condizioni di strade, scuole e giardini
- Istituzione di un **registro di cittadini volontari** che intendono offrire la propria opera di collaborazione senza fini di lucro. *Ad esempio: per eventi eccezionali, servizio agli anziani, bambini, per la cura del verde pubblico e del decoro ambientale ecc.*
- Istituzione della **consulta giovanile** e delle **consulte di settore**
- Potenziamento dello sportello unico delle attività produttive
- **Trasparenza** sulle procedure amministrative

## ECONOMIA E LAVORO

- Costituzione di un **ufficio Europa** *che svolgerà attività di informazione e consulenza sui bandi europei e si occuperà di elaborare progetti comunali candidabili al finanziamento europeo e di partecipare ai bandi PSR SICILIA 2014/2020*
- Promozione di un'azione di sostegno alla commercializzazione delle **produzioni agro-alimentari tipiche**
- Rilancio dell'**area artigianale**
- Costituzione di uno **sportello verde agricoltura** per l'assistenza e l'informazione ai produttori agricoli e agli allevatori unitamente alla promozione di tutte le attività della filiera corta
- Implementazione della finanza innovativa e delle tecniche di **Project Financing**
- Istituzione delle **DE.CO**
- Istituzione del **cimitero aziendale** per gli animali al fine di agevolare gli allevatori locali
- Realizzazione di una **fiera agro-zootecnica e dell'artigianato**
- Riorganizzazione delle **aree mercatali** di Villarosa e Villapriolo
- Adesioni a **movimenti sovracomunali** per una migliore gestione delle problematiche territoriali.

## URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

- Realizzazione di progetti infrastrutturali
- Censimento e riesame dei progetti previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, *al fine di adeguarli alle nuove normative europee nell'ottica di attingere a eventuali finanziamenti*
- Completamento dell'**impianto polivalente**
- Accelerazione dei processi amministrativi per la riapertura della **SS290 VILLAPRIOLO-CALASCIBETTA** e dello **svincolo Ferrarelle**
- Rivalutazione e bonifica dell'area adiacente al convento dei Cappuccini con annessa realizzazione di un parcheggio in prossimità del cimitero
- Attuazione di **derattizzazione** e **disinfestazione** periodiche
- Manutenzione periodica delle strade e ripristino della segnaletica orizzontale
- Bonifica e restauro del **monumento del minatore** in piazza San Giacomo
- Potenziamento della **sicurezza urbana** tramite la riorganizzazione del corpo di Polizia Municipale con il quale va stilato il piano generale di viabilità.

## TURISMO

- Rilancio delle festività locali e loro **calendarizzazione permanente**
- Incentivare gli **scambi culturali** tra i concittadini all'estero
- Ripristino del **parco giochi** di Villarosa e Villapriolo
- Completamento dell'arredo urbano
- Estensione della **copertura WI-FI** nelle zone di maggiore aggregazione a Villarosa e Villapriolo
- Realizzazione di un'**area attrezzata** per l'accoglienza di possessori di camper e roulotte
- Realizzazione di **piste ciclabili** che colleghino i centri abitati alle contrade
- Ricerca e utilizzo di finanziamento privati e/o pubblici (europei, statali e regionali) per la riqualificazione edilizia del **centro storico**, con censimento di tutte le unità abitative abbandonate o in stato di degrado, al fine della loro ristrutturazione e utilizzazione anche da parte di pensionati e/o emigrati che desiderano soggiornare o rientrare nel nostro Comune o da parte di turisti che intendono approfondire la conoscenza dei luoghi di interesse locali e vicini, data la centralità strategica del Comune.

## AMBIENTE

- Valorizzazione della **diga Morello** con la realizzazione di un parco Robinson e ripristino del percorso naturalistico
- Ripristino delle ville comunali di **Villarosa** e **Villapriolo**
- Studio di fattibilità per un eventuale ritorno all'**acqua pubblica**
- Riorganizzazione del servizio di nettezza urbana con introduzione della **raccolta differenziata** e l'istituzione di **isole ecologiche** al fine di diminuire il costo per lo smaltimento dei rifiuti e di conseguenza il carico economico del singolo cittadino. *Ciò si realizzerà tramite un capillare campagna di sensibilizzazione, responsabilizzazione e incentivazione degli utenti*

## CULTURA

- Promozione di incontri culturali
- Riapertura del **Museo della Memoria**
- Potenziamento della **biblioteca comunale**
- Miglioramento delle condizioni strutturali dell'**anfiteatro della scuola media** Vincenzo De Simone
- Realizzazione di **percorsi turistico-didattici** (fattoria didattica, siti archeologici, percorsi naturalistici) da proporre alle scuole

- Valorizzazione degli studenti che ogni anno si contraddistinguono per meriti culturali e sportivi attraverso una **giornata celebrativa**

## SPORT

- Organizzazione di **tornei sportivi** di quartiere
- Sostenere l'associazionismo sportivo operante del territorio
- Istituzione, in data 4 giugno, già festa nazionale dello sport proclamata dal CONI, della **giornata dell'atleta**
- Recupero e potenziamento degli impianti sportivi di Villarosa e Villapriolo

## POLITICHE SOCIALI

- Costituzione di un fondo speciale da destinare a sostegno delle emergenze personali e familiari
- Istituzione della **consulta degli immigrati** tramite l'attivazione dello sportello dedicato all'integrazione con funzione di indirizzo in materia di lavoro, scuola, sanità e assistenza
- Valorizzazione della capacità lavorativa del diversamente abile facendo ricorso ai fondi europei
- Valorizzazione del confronto tra culture diverse, favorendo iniziative ed occasioni di incontro
- Rendere fruibile il **centro sociale** come struttura dove svolgere attività proposte e organizzate da giovani e anziani

- Incentivazione del programma **Erasmus+** *al fine di favorire gli scambi di global mindset*
- Potenziare i **servizi domiciliari agli anziani**
- Incentivare e promuovere servizi e attività in favore di minori

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2021 – 2022 - 2023

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di VILLAROSA

## 2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

Come già detto in premessa, tutte le risorse disponibili e quelle a tal fine trasferite dallo stato, saranno destinate a fronteggiare la diffusione del virus da Covid 19 e a cercare di tamponare le situazioni di disagio per imprese e famiglie che si stanno determinando a causa delle misure restrittive adottate per contenere il contagio.

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|                                                               |    |                  |    |          |
|---------------------------------------------------------------|----|------------------|----|----------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |    |                  |    | 5130     |
| Popolazione residente a fine 2020<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |    |                  |    | n. 4.575 |
| di cui:                                                       |    |                  |    |          |
| maschi                                                        |    |                  |    | n. 2.160 |
| femmine                                                       |    |                  |    | n. 2.415 |
| nuclei familiari                                              |    |                  |    | n. 1.945 |
| comunità/convivenze                                           |    |                  |    | n. 14    |
| Popolazione al 1 gennaio 2020                                 |    |                  |    | n. 4653  |
| Nati nell'anno                                                | n. | 29               |    |          |
| Deceduti nell'anno                                            | n. | 51               |    |          |
|                                                               |    | saldo naturale   | n. | -22      |
| Immigrati nell'anno                                           | n. | 62               |    |          |
| Emigrati nell'anno                                            | n. | 132              |    |          |
|                                                               |    | saldo migratorio | n. | -70      |

### **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

La situazione economia e sociale della maggior parte dei nuclei familiari presenti nel territorio, presenta forti situazioni di disagio sociale, dovuto soprattutto alla mancanza di possibilità lavorative stabili e certe e maggiormente aggravata dall'attuale situazione pandemica.

Ciò implica la necessità di allocare nel Bilancio del Comune ingenti somme necessarie per l'erogazioni di sussidi una tantum, pagare le rette di ricovero di familiari disabili e/o anziani, etc.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

Nel Comune di Villarosa risultano insediati:

- n. 78 esercizi commerciali
- n. 81 insediamenti produttivi
- n. 32 artigiani

come riferito dall'Ufficio SUAP dell'ente.

## 2.1.4 TERRITORIO

|                                                                                                                                            |                                        |                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Superficie in Km <sup>q</sup>                                                                                                              |                                        | 55,00                                  |                         |
| RISORSE IDRICHE                                                                                                                            |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | * Laghi                                |                                        | 1                       |
|                                                                                                                                            | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 0                       |
| STRADE                                                                                                                                     |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | * Statali                              | Km.                                    | 12,00                   |
|                                                                                                                                            | * Provinciali                          | Km.                                    | 10,00                   |
|                                                                                                                                            | * Comunali                             | Km.                                    | 20,00                   |
|                                                                                                                                            | * Vicinali                             | Km.                                    | 43,00                   |
|                                                                                                                                            | * Autostrade                           | Km.                                    | 0,00                    |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI                                                                                                      |                                        |                                        |                         |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione                                                                                  |                                        |                                        |                         |
| * Piano regolatore adottato                                                                                                                | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | D.A. 162 del 25/02/2009 |
| * Piano regolatore approvato                                                                                                               | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Programma di fabbricazione                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| * Piano edilizia economica e popolare                                                                                                      | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI                                                                                                              |                                        |                                        |                         |
| * Industriali                                                                                                                              | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Artigianali                                                                                                                              | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Commerciali                                                                                                                              | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                         |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                         |
|                                                                                                                                            | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                         |
|                                                                                                                                            |                                        | AREA INTERESSATA                       | AREA DISPONIBILE        |
| P.E.E.P.                                                                                                                                   | mq.                                    | 91.600,00                              | mq. 0,00                |
| P.I.P.                                                                                                                                     | mq.                                    | 21.000,00                              | mq. 0,00                |

## SEZIONE OPERATIVA

### 3. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

### 3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

| <b>SETTORE</b>                                           | <b>DIPENDENTE</b>               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali e Politiche Sociali | <b>Dott.ssa Denise Spallina</b> |
| Responsabile Settore Economico Finanziario               | <b>dott. Angelo Di Dio</b>      |
| Responsabile Settore Tecnico LL.PP. e Urbanistica        | <b>Ing. Antonio Faraci</b>      |
| Responsabile Settore Vigilanza                           | <b>Sig. Vincenzo Profeta</b>    |

### 3.2 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE E IL PIANO TRIENNALE PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE

L'andamento della spesa per il personale nell'ultimo quinquennio, con riferimento all'ultimo rendiconto approvato, è illustrata nel prospetto sottostante:

| <b>Anno di riferimento</b> | <b>Dipendenti</b> | <b>Spesa di personale</b> | <b>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</b> |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>2019</b>                | 0                 | 1.903.107,28              | 43,65                                             |
| <b>2018</b>                | 0                 | 1.885.751,46              | 37,69                                             |
| <b>2017</b>                | 0                 | 1.853.534,81              | 39,77                                             |
| <b>2016</b>                | 0                 | 1.987.691,55              | 45,31                                             |
| <b>2015</b>                | 0                 | 2.140.560,39              | 50,31                                             |

Nell'anno 2019, ad esecuzione del Piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021, è stato stabilizzato il personale precario dell'Ente.

In data 22/03/2021 è stata adottata la delibera di G.M. n. 53 relativa al Piano triennale del fabbisogno del personale, di cui si riporta il contenuto:

Premesso che:

1. con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 in data 14/12/2020, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
2. con delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 14/12/2020, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;*

Visto, inoltre, l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

- “1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*
- 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*
- 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*
- 4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*
- 5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- 3. le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che “(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  - *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  - 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi*

*compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

*2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*

*3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*

*4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato, inoltre, l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

*3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

*4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il

miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Atteso dunque che il quadro normativo vigente in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;

- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

1. ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);
2. costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
3. in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
4. gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).

Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*"

Visto il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: *"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: *"I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo"*;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

*"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il*

*mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;*

Visto, inoltre, il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

Richiamato, inoltre, il testo dell’art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Considerato ai fini dell’impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

4. si rileva la necessità di perseguire l’ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
5. si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
6. si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell’art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
7. le assunzioni delle categorie protette all’interno della quota d’obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;

Richiamata la propria precedente Delibera di G.M. n. 73 del 30/11/2020, ad oggetto *“Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022”;*

Ravvisata la necessità di approvare il Programma Triennale del Fabbisogni di Personale per il periodo 2021/2023, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Dato atto che questo ente:

- ha rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti, con riferimento al Bilancio di Previsione 2021/2023, pari al 28,40;

Richiamata la Delibera di G.M. n. 52 del 22/03/2021 avente per oggetto: "Ricognizione eccedenza o esubero di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001 come modificato dall'art. 16 Legge 183/2011 per il triennio 2021/2023" e dato atto che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio, con la programmazione triennale del fabbisogno, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *"l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni"*.

Rilevato che la capacità assunzionale, per via delle cessazioni avvenute negli anni, come meglio specificato nell'Allegato A della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, al netto degli utilizzi già effettuati, ammonta ad €. 315.525,10;

Dato atto che ai sensi del DM 17 marzo 2020 il Comune registra i seguenti dati con riferimento all'anno 2019:

|                                      |        |                                   |                                                                                   |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Entrate correnti 2017                | €.     | 4.979.614,60                      |                                                                                   |
| Entrate correnti 2018                | €.     | 5.525.023,04                      |                                                                                   |
| Entrate correnti 2019                | €.     | 4.668.796,61                      |                                                                                   |
| <hr/>                                |        |                                   |                                                                                   |
|                                      | €.     | 15.173.434,25                     | Totale Entrate nel Triennio                                                       |
|                                      | €.     | 5.057.811,42                      | Media Entrate nel Triennio                                                        |
|                                      | €.     | 88.500,00                         | FCDE iscritto nel Bilancio di Previsione 2019                                     |
| <hr/>                                |        |                                   |                                                                                   |
|                                      | €.     | 4.969.311,42                      | Media del triennio al netto del FCDE 2019                                         |
|                                      | €.     | 1.351.652,71                      | limite del 27,2% (tabella 2 DM Assunzioni popolazione fra 3.000 e 4.999 abitanti) |
| Impegni personale 2019               | €.     | 1.760.462,02                      |                                                                                   |
| Media del Triennio al netto del FCDE | €.     | 4.969.311,42                      |                                                                                   |
| <hr/>                                |        |                                   |                                                                                   |
|                                      | 35,43% | Percentuale su media del triennio |                                                                                   |

Considerato che l'Ente si trova al di sopra del valore soglia stabilito dal citato DM Assunzioni del 27/03/2020, l'Ente dovrà intraprendere una riduzione delle spese del personale riducendo al minimo il turn over, dando anche atto che i valori presi in considerazione secondo i parametri ministeriali sono riferiti al 2018 e che negli anni dal 2019 al 2025 sono già avvenute (e altre ne avverranno) numerose cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento, come si evince dalla dotazione organica di cui all'allegato B che segna un trend in crescita dei posti vacanti;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Dato atto che l'Organo di Revisione esprimerà il parere sul merito del presente Piano, in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione, nel quale lo stesso verrà integralmente riportato;

Ritenuto di confermare la dotazione organica dell'ente di cui alla presente deliberazione (allegato B);

Visto il piano occupazionale 2021-2023 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

Dato atto che occorre dare corso all'assunzione prevista dal Piano triennale del Fabbisogno di Personale di cui alla delibera di G.M. n. 73/2020, secondo quanto nella stessa previsto e in considerazione delle norme nazionali di contenimento della diffusione del Virus Covid19, mentre per l'assunzione di n. 1 assistente sociale, si rinvia al presente Piano, alla luce delle agevolazioni previste dalla Legge 178/2020;

Dato atto pertanto che l'assunzione per n. 1 Assistente Sociale, prevista nella delibera di G.M. n. 73/2020 è da intendersi rinviata all'anno 2021 ed è esclusa dal limite della spesa di personale, ai sensi di quanto previsto nella legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) e per il quale è stato stanziato un Fondo Nazionale annuo di 180 milioni di Euro proprio per l'assunzione e la stabilizzazione di detto personale, al quale l'Ente intende attingere e al quale procederà il distretto sanitario di Enna per conto dei Comuni aderenti;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2021-2023, oltre che l'assunzione di n. 1 assistente sociale con spesa esclusa dal limite, come sopra specificato, non prevede alcun posto da ricoprire, nell'obiettivo di ridurre entro il 2025 la spesa di personale entro i parametri previsti dal DM Assunzioni del 2019;

Dato atto che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2021-2023 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2021-2023 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto, infine, che con Delibera di G.M. n. 51 in data 22/03/2021, ai sensi di legge e tuttora vigente, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, sulla base delle risultanze del prospetto di verifica di coerenza della spesa per l'anno 2021 rispetto alla spesa del triennio 2011/2013 e di quantificazione del limite di spesa per nuove assunzioni di cui all'allegato "A";
2. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di cui all'Allegato "B";
3. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2021-2022-2023, di cui all'Allegato "C", dando atto che lo stesso:
  - è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
  - non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
  - prevede l'assunzione di n. 1 assistente sociale che oltre a non costituire incremento di spesa, considerato che attualmente la figura viene coperta con contratto ai sensi dell'art. 110 del TUEL, è da considerarsi esclusa dal limite, ai sensi di quanto previsto dalla legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
4. di dare atto che:
  - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
  - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

5. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
7. di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

## QUANTIFICAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

(art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 / art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 / art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4)

### RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2016<sup>1</sup>

| N.D.                                              | Profilo professionale     | Cat. <sup>2</sup> | Modalità di cessazione <sup>3</sup> | Decorrenza | Costo annuo            |                |             |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                   |                           |                   |                                     |            | Tabellare <sup>4</sup> | Oneri riflessi | TOTALE      |
| 1                                                 | Assistente Amministrativo | C4                | Pensionamento                       | 01/07/2015 | € 22.880,12            | € 7.733,48     | € 30.613,60 |
|                                                   |                           |                   |                                     |            | €                      | €              | €           |
|                                                   |                           |                   |                                     |            | €                      | €              | €           |
|                                                   |                           |                   |                                     |            | €                      | €              | €           |
| TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2015                    |                           |                   |                                     |            |                        |                | € 30.613,60 |
| QUOTA UTILIZZABILE NEL 2016 <sup>5</sup> (A)      |                           |                   |                                     |            |                        |                | € 7.653,40  |
| QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2019 (B)                 |                           |                   |                                     |            |                        |                | €.          |
| RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2020 (A-B) (C) |                           |                   |                                     |            |                        |                | € 7.653,40  |

1

Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio precedente**. (...) "

<sup>2</sup> Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

<sup>3</sup> Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che **NON COSTITUISCONO CESSAZIONI**: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

<sup>4</sup> Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13<sup>a</sup>).

<sup>5</sup> Se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è superiore al 25%, è pari al 25% della spesa per cessazioni dell'anno 2015 o al 75% se l'ente ha rispettato il parametro previsto dal d.m. di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL e la popolazione non supera i 10.000 abitanti. Se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 25%, è pari al 100% della spesa per cessazioni dell'anno 2015.

**RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2017<sup>6</sup>**

| N.D.                                              | Profilo professionale               | Cat. <sup>7</sup> | Modalità di cessazione <sup>8</sup> | Decorrenza | Costo annuo            |                |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                                   |                                     |                   |                                     |            | Tabellare <sup>9</sup> | Oneri riflessi | TOTALE      |
| 1                                                 | Istruttore Direttivo Amministrativo | D4                | Pensionamento                       | 01/06/2016 | € 27.492,57            | € 9.292,49     | € 36.785,06 |
|                                                   |                                     |                   |                                     |            | €                      | €              | €           |
|                                                   |                                     |                   |                                     |            | €                      | €              | €           |
|                                                   |                                     |                   |                                     |            | €                      | €              | €           |
|                                                   |                                     |                   |                                     |            | €                      | €              | €           |
| TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2016                    |                                     |                   |                                     |            |                        |                | € 36.785,06 |
| QUOTA UTILIZZABILE NEL 2017 <sup>10</sup> (A)     |                                     |                   |                                     |            |                        |                | € 27.588,80 |
| QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2019 (B)                 |                                     |                   |                                     |            |                        |                | € 17.587,55 |
| RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2020 (A-B) (C) |                                     |                   |                                     |            |                        |                | € 10.001,25 |

<sup>6</sup> Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio precedente**. (...)".

<sup>7</sup> Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

<sup>8</sup> Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che **NON COSTITUISCONO CESSAZIONI**: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

<sup>9</sup> Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13a).

<sup>10</sup> Pari al 25% della spesa per cessazioni dell'anno 2016, al 75% se l'ente ha rispettato il parametro previsto dal d.m. di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL o al 100% se l'ente ha meno di 3.000 abitanti e la spesa di personale è inferiore al 24% delle entrate correnti del triennio precedente.

**RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2018<sup>11</sup>**

| N.D.                                                                  | Profilo professionale | Cat. <sup>12</sup> | Modalità di cessazione <sup>13</sup> | Decorrenza | Costo annuo             |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------|
|                                                                       |                       |                    |                                      |            | Tabellare <sup>14</sup> | Oneri riflessi | TOTALE |
| 1                                                                     |                       |                    |                                      |            | €.                      | €.             | €.     |
|                                                                       |                       |                    |                                      |            | €                       | €              | €      |
|                                                                       |                       |                    |                                      |            | €                       | €              | €      |
| TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2017 (A)                                    |                       |                    |                                      |            |                         |                | €.     |
| QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2018 (100% di A <sup>15</sup> ) (B1)       |                       |                    |                                      |            |                         |                | €.     |
| oppure QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2018 (90% di A <sup>16</sup> ) (B2) |                       |                    |                                      |            |                         |                | €      |
| oppure QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2018 (75% di A <sup>17</sup> ) (B3) |                       |                    |                                      |            |                         |                | €      |
| QUOTA UTILIZZATA FINO AL 2019 (B)                                     |                       |                    |                                      |            |                         |                | €.     |
| RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2020 (A-B) (C)                     |                       |                    |                                      |            |                         |                | € 0,00 |

<sup>11</sup> Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio precedente**. (...)".

<sup>12</sup> Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

<sup>13</sup> Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che **NON COSTITUISCONO CESSAZIONI**: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

<sup>14</sup> Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13<sup>a</sup>).

<sup>15</sup> Percentuale applicabile negli enti con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti con spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 e con spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei rendiconti dell'ultimo triennio (ex art. 1, c. 863, L. 27 dicembre 2017, n. 205).

<sup>16</sup> Percentuale applicabile negli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti con spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013, con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello individuato dal D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente, che hanno rispettato il saldo di finanza pubblica e con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

<sup>17</sup> Percentuale applicabile negli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti con spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 e con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello individuato dal D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente.

**RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE PERCENTUALI DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2019<sup>18</sup>**

| N.D.                                              | Profilo professionale | Cat. <sup>19</sup> | Modalità di cessazione <sup>20</sup> | Decorrenza | Costo annuo             |                |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------|
|                                                   |                       |                    |                                      |            | Tabellare <sup>21</sup> | Oneri riflessi | TOTALE |
|                                                   |                       |                    |                                      |            | €.                      | €.             | €.     |
|                                                   |                       |                    |                                      |            | €.                      | €.             | €.     |
|                                                   |                       |                    |                                      |            | €                       | €              | €      |
|                                                   |                       |                    |                                      |            | €                       | €              | €      |
|                                                   |                       |                    |                                      |            | €                       | €              | €      |
| TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2018                    |                       |                    |                                      |            |                         |                | €.     |
| QUOTA UTILIZZABILE NEL 2019 <sup>22</sup> (A)     |                       |                    |                                      |            |                         |                | €.     |
| QUOTA UTILIZZATA NEL 2019 (B)                     |                       |                    |                                      |            |                         |                | €.     |
| RESIDUO DISPONIBILE PER ASSUNZIONI 2020 (A-B) (C) |                       |                    |                                      |            |                         |                | €.     |

<sup>18</sup> Art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "(...) A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al **quinquennio precedente**. (...)".

<sup>19</sup> Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

<sup>20</sup> Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che **NON COSTITUISCONO CESSAZIONI**: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

<sup>21</sup> Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13a).

<sup>22</sup> Pari al 25% della spesa per cessazioni dell'anno 2016, al 75% se l'ente ha rispettato il parametro previsto dal d.m. di cui all'articolo 263, comma 2, del TUEL o al 100% se l'ente ha meno di 3.000 abitanti e la spesa di personale è inferiore al 24% delle entrate correnti del triennio precedente.

**SPESA PER IL PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019**

| N.D.                                                   | Profilo professionale  | Cat. <sup>23</sup> | Modalità di cessazione <sup>24</sup> | Decorrenza | Costo annuo             |                |                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------------|
|                                                        |                        |                    |                                      |            | Tabellare <sup>25</sup> | Oneri riflessi | TOTALE             |
| 1                                                      | Istr. Dir. Amm.vo      | D4                 | Pensionamento                        | 24/12/2019 | € 28.750,45             | € 9.717,65     | € 38.468,10        |
| 1                                                      | Assist. Amm.vo         | C4                 | Pensionamento                        | 01/08/2019 | € 23.926,61             | € 8.087,20     | € 32.013,82        |
| 1                                                      | Esec. Amm.vo<br>66,67% | B1                 | Decesso                              | 01/08/2019 | € 13.025,25             | € 4.402,54     | € 17.427,80        |
|                                                        |                        |                    |                                      |            | €                       | €              | €                  |
|                                                        |                        |                    |                                      |            | €                       | €              | €                  |
| <b>TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2019 (A)</b>              |                        |                    |                                      |            |                         |                | <b>€ 87.909,72</b> |
| <b>QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2020 (100% di A) (B)</b> |                        |                    |                                      |            |                         |                | <b>€ 65.932,29</b> |

<sup>23</sup> Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

<sup>24</sup> Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che **NON COSTITUISCONO CESSAZIONI**: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

<sup>25</sup> Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13<sup>a</sup>).

**SPESA PER IL PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2020**

| N.D.                                                   | Profilo professionale | Cat. <sup>26</sup> | Modalità di cessazione <sup>27</sup> | Decorrenza | Costo annuo             |                |                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------------|
|                                                        |                       |                    |                                      |            | Tabellare <sup>28</sup> | Oneri riflessi | TOTALE              |
| 1                                                      | Economo               | C4                 | Pensionamento                        | 01/02/2020 | € 23.926,61             | € 8.087,19     | € 32.013,80         |
| 1                                                      | Ass. Amm.vo           | C3                 | Pensionamento                        | 01/04/2020 | € 23.193,97             | € 7.839,56     | € 31.033,53         |
| 1                                                      | Ass.Amm.vo            | C4                 | Pensionamento                        | 01/11/2020 | € 23.926,61             | € 8.087,19     | € 32.013,80         |
| 1                                                      | Ass. Amm.vo           | C3                 | Pensionamento                        | 01/11/2020 | € 23.193,97             | € 7.839,56     | € 31.033,53         |
|                                                        |                       |                    |                                      |            |                         | €              | €                   |
| <b>TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2020 (A)</b>              |                       |                    |                                      |            |                         |                | <b>€ 126.094,66</b> |
| <b>QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2020 (100% di A) (B)</b> |                       |                    |                                      |            |                         |                | <b>€ 126.094,66</b> |

<sup>26</sup> Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

<sup>27</sup> Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che **NON COSTITUISCONO CESSAZIONI**: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

<sup>28</sup> Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13<sup>a</sup>).

**SPESA PER IL PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2021**

| N.D.                                                                | Profilo professionale | Cat. <sup>29</sup> | Modalità di cessazione <sup>30</sup> | Decorrenza | Costo annuo             |                |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------|
|                                                                     |                       |                    |                                      |            | Tabellare <sup>31</sup> | Oneri riflessi | TOTALE               |
| 1                                                                   | Ass. Amm.vo           | C4                 | Pensionamento                        | 01/02/2021 | €. 23.926,61            | €. 8.087,19    | €. 32.013,80         |
| 1                                                                   | Ass. Amm.vo           | C4                 | Pensionamento                        | 01/09/2021 | €. 23.926,61            | €. 8.087,19    | €. 32.013,80         |
| 1                                                                   | Ass.Amm.vo            | C4                 | Pensionamento                        | 31/12/2021 | €. 23.926,61            | €. 8.087,19    | €. 32.013,80         |
| 1                                                                   | Ass. Amm.vo           | C3                 | Pensionamento                        | 01/09/2021 | €. 23.193,97            | €. 7.839,56    | €. 31.033,53         |
| <b>TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2021 (A)</b>                           |                       |                    |                                      |            |                         |                | <b>€. 127.074,93</b> |
| <b>QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2020 (100% di A<sup>32</sup>) (B)</b> |                       |                    |                                      |            |                         |                | <b>€. 127.074,93</b> |
| <b>QUOTA GIA' UTILIZZATA NEL 2020 (C)</b>                           |                       |                    |                                      |            |                         |                | <b>€. 21.231,43</b>  |
| <b>QUOTA PER NUOVE ASSUNZIONI 2021 (100% di B-C) (D)</b>            |                       |                    |                                      |            |                         |                | <b>€. 105.843,50</b> |

<sup>29</sup> Indicare la categoria iniziale di accesso (A, B, B3, C, D, D3), senza posizione economica.

<sup>30</sup> Specificare tra: pensionamento, dimissioni, esternalizzazione del servizio, mobilità in uscita del segretario. Ricordiamo che **NON COSTITUISCONO CESSAZIONI**: mobilità in uscita; cessazione categorie protette, cessazione di dipendente per effetto di progressione verticale.

<sup>31</sup> Indicare la retribuzione tabellare della categoria iniziale di inquadramento del dipendente cessato, senza progressioni economiche, considerato per 12 mensilità (compresa la 13<sup>a</sup>).

<sup>32</sup> Ai sensi dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

## RIEPILOGO DEI RESTI ASSUNZIONALI

| ND               | Anno                                                     | Spesa cessati | Limite di spesa per nuove assunzioni | Quota utilizzata | Quota da utilizzare |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1                | RESIDUI DISPONIBILI 2016 CESSATI ANNO 2015               | €. 30.613,60  | €. 7.653,40                          | €.               | €. 7.653,40         |
| 2                | RESIDUI DISPONIBILI 2017 CESSATI ANNO 2016               | €. 36.785,06  | €. 27.588,80                         | €. 17.587,55     | €. 10.001,25        |
| 3                | RESIDUI DISPONIBILI 2018 CESSATI ANNO 2017               | €.            | €.                                   | €.               | €. 0,00             |
| 4                | RESIDUI DISPONIBILI 2019 CESSATI ANNO 2018               | €.            | €.                                   | €.               | €. 0,00             |
| 5                | RESIDUI DISPONIBILI 2019 CESSATI ANNO 2019 <sup>33</sup> | €. 87.909,72  | €. 65.932,29                         | €. 0,00          | €. 65.932,29        |
| 6                | SPESA PER CESSATI ANNO 2020 <sup>34</sup>                | €. 126.094,66 | €. 126.094,66                        | €. 0,00          | €. 126.094,66       |
| 7                | SPESA PER CESSATI ANNO 2021 <sup>35</sup>                | €. 127.074,93 | €. 127.074,93                        | €. 21.231,43     | €. 105.843,50       |
| TOTALE ANNO 2021 |                                                          |               | €. 354.344,08                        | €. 38.818,98     | €. 315.525,10       |

Data 22/03/2021

Il Responsabile del servizio finanziario  
dott. Angelo Di Dio

<sup>33</sup> Ai sensi dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

<sup>34</sup> Ai sensi dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

<sup>35</sup> Ai sensi dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26): "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

| COMUNE DI VILLAROSA - DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DELL'ENTE - Anno 2021 |                                                              |                |               |                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Categoria professionale                                                    | Posti previsti in D.O. delibera di G.M. n. 16 del 08/02/2016 | Posti occupati | Posti vacanti | Esemplificazione dei nuovi profilo professionali | Percentuale impegno |
| D3                                                                         | 1                                                            | 1              | 0             | Funzionario Tecnico                              | Tempo Pieno         |
| D                                                                          | 1                                                            | 0              | 1             | Responsabile economico finanziario               | Tempo Pieno         |
| D                                                                          | 1                                                            | 1              | 0             | Istruttore Direttivo di Vigilanza                | Tempo Pieno         |
| D                                                                          | 1                                                            | 0              | 1             | Responsabile Amministrativo                      | Tempo Pieno         |
| D                                                                          | 1                                                            | 0              | 1             | Assistente sociale                               |                     |
| C                                                                          | 10                                                           | 2              | 8             | Istruttore Amministrativo                        | Tempo Pieno         |
| C                                                                          | 3                                                            | 3              | 0             | Istruttore Amministrativo                        | Part-Time 66,67%    |
| C                                                                          | 2                                                            | 2              | 0             | Istruttore Tecnico                               | Tempo Pieno         |
| C                                                                          | 1                                                            | 0              | 1             | Istruttore Contabile Economo                     | Tempo Pieno         |
| C                                                                          | 3                                                            | 1              | 2             | Agente di P.M.                                   | Tempo Pieno         |
| B3                                                                         | 4                                                            | 3              | 0             | Collaboratore Amministrativo                     | Tempo Pieno         |
| B3                                                                         | 0                                                            | 1              | 0             | Esecutore Applicato                              | Tempo Pieno         |
| B3                                                                         | 1                                                            | 1              | 0             | Messo notificatore                               | Tempo Pieno         |
| B                                                                          | 1                                                            | 1              | 0             | Messo notificatore                               | Part-Time 66,67%    |
| B                                                                          | 1                                                            | 1              | 0             | Esecutore Tecnico Elettricista                   | Tempo Pieno         |
| B                                                                          | 6                                                            | 6              | 0             | Esecutore Tecnico                                | Part-Time 66,67%    |
| B                                                                          | 20                                                           | 20             | 0             | Esecutore Amministrativo                         | Part-Time 66,67%    |
| B                                                                          | 4                                                            | 4              | 0             | Esec. Tecn. Addetto al Cimitero                  | Part-Time 66,67%    |
| B                                                                          | 2                                                            | 2              | 0             | Esec. Tecn. Manutentore V.P.                     | Part-Time 66,67%    |
| B                                                                          | 4                                                            | 4              | 0             | Ausiliario del Traffico                          | Part-Time 66,67%    |
| A                                                                          | 2                                                            | 2              | 0             | Addetto ai servizi generali                      | Tempo Pieno         |
| A                                                                          | 3                                                            | 3              | 0             | Operatore tecnico                                | Tempo Pieno         |
| A                                                                          | 1                                                            | 1              | 0             | Operatore Tecnico Giardiniere                    | Tempo Pieno         |
| TOTALE                                                                     | 73                                                           | 59             | 14            |                                                  |                     |

## PIANO OCCUPAZIONALE 2021-2023

| ANNO 2021                                        |                                  |        |        |                           |                          |                  |                          |         |       |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------|-------|--------------------------------|
| Cat.                                             | Profilo professionale da coprire | Numero | PT/FT  | Modalità di reclutamento¹ |                          |                  |                          |         |       | Tempi di attivazione procedura |
|                                                  |                                  |        |        | Concorso pubblico         | Selezione Centro impiego | Legge n. 68/1999 | Progressione di carriera | Stabil. | ..... |                                |
| D1                                               | Assistente Sociale               | 1      | PT 50% | SI                        | ///                      | ///              | ///                      | SI      |       | Bando entro il 31/12/2021      |
| COSTO COMPLESSIVO                                |                                  |        |        |                           |                          |                  |                          |         |       | € 15.922,78                    |
| ESCLUSO DAL LIMITE AI SENSI DELLA LEGGE 178/2020 |                                  |        |        |                           |                          |                  |                          |         |       |                                |

### ANNO 2022

nessuna assunzione

### ANNO 2023

nessuna assunzione

### 3.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

#### Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

| <b>Società ed organismi gestionali</b>                                                             |  | <b>%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| CONSORZIO ATO n. 5 ENNA - Via Trieste 13 Enna                                                      |  | 1,670    |
| ENNA EUNO SPA in Liquidazione - Piazza Garibaldi 1 Enna                                            |  | 2,908    |
| SiciliaAmbiente SPA in liquidazione                                                                |  | 0,200    |
| Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO 6 ENNA Piazza Garibaldi 2 |  | 3,223    |
| Società Consortile Rocca di Cerere a r.l. Via Vulture, 34 - Enna                                   |  | 2,610    |

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

### 3.3 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                                                                                      | Indirizzo<br>sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte                                                                                                                                             | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                    |                       |           |                                                                                                                                                                                   |                  |                  | Anno 2016             | Anno 2015 | Anno 2014 |
| CONSORZIO ATO n. 5 ENNA - Via Trieste 13 Enna                                                      |                       | 1,670     | Attivit degli Organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (100%)                           |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| ENNA EUNO SPA in Liquidazione - Piazza Garibaldi 1 Enna                                            |                       | 2,908     | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria (50%) - Raccolta dei rifiuti (25%) - Trattamento e smaltimento dei rifiuti (15%)         |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| SiciliaAmbiente SPA in liquidazione                                                                |                       | 0,200     | Collaudi ed analisi tecniche di prodotti (50%) - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (25%) - Gestione delle reti fognarie (15%) - Raccolta di rifiuti non pericolosi (10%) |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| Societa per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO 6 ENNA Piazza Garibaldi 2 |                       | 3,223     | Inattiva                                                                                                                                                                          |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| Societa Consortile Rocca di Cerere a rl Via Vulturo, 34 - Enna                                     |                       | 1,510     | Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche                                                                                                     |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |

**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE**

| Prog<br>res-<br>sivo | Codice fiscale<br>società | Denominazione<br>società | Anno<br>di<br>costi-<br>tuzione | Denominazione<br>società/<br>organismo<br>tramite | % Quota<br>di parteci-<br>pazione<br>società/<br>organism<br>o<br>tramite | % Quota<br>di parteci-<br>pazione<br>indiretta<br>Ammini-<br>strazione | Attività svolta                                | Partecipa-<br>zione di<br>controllo | Società in<br>house |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| A                    | B                         | C                        | D                               | E                                                 | F                                                                         | G                                                                      | H                                              | I                                   | J                   |
| 1                    | 1220960866                | Ambiente e<br>tecnologia | 2015                            | SRR ATO nr 6<br>Enna<br>provincia                 | 100,00%                                                                   |                                                                        | Gestione<br>impianti per<br>conto della<br>SRR | no                                  | si                  |

#### 4. GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Con delibera di Giunta Municipale n. 15 del 20/01/2021 è stato adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che dovrà essere adottato dal Consiglio Comunale e che di seguito si riporta:

##### SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE                                                                                                                                               | Arco temporale di validità del programma |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                 | Disponibilità finanziaria (1)            |                     |                     | Importo Totale (2)  |
|                                                                                                                                                                 | Primo anno                               | Secondo anno        | Terzo anno          |                     |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                             | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                             | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                          | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| stanziamenti di bilancio                                                                                                                                        | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili                                                                                                                  | 0.00                                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| altra tipologia                                                                                                                                                 | 1,231,926.00                             | 2,783,788.00        | 1,000,156.00        | 5,015,870.00        |
| <b>totale</b>                                                                                                                                                   | <b>1,231,926.00</b>                      | <b>2,783,788.00</b> | <b>1,000,156.00</b> | <b>5,015,870.00</b> |

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione dell'opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di intervento dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'attuazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Cassa per le quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 4220/13 (Tabella B.4) | Presabito utilizzo ridimensionato dell'opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (6) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la riqualificazione, eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|         |                        |                                                   |                                               |                                        |                                         |                                |                                             |                    |                                    |                                                       |                                                                 |                                                                  |                                              |                                  |                                                                                                                           |                                |                                                                                   |                                 |
|         |                        |                                                   |                                               |                                        | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               |                                    |                                                       |                                                                 |                                                                  |                                              |                                  |                                                                                                                           |                                |                                                                                   |                                 |

Note:  
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2009.  
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.  
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.  
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'intervento deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C. In caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1  
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già rispetto i necessari finanziamenti aggiuntivi  
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta superati i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2  
a) nazionale  
b) regionale

Tabella B.3  
a) mancanza di fondi  
b) cause tecniche: problemi di compatibilità speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
c) cause tecniche: presenza di contenziosi  
d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
e) inadempienze, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di estinzione  
f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4  
a) lavori di realizzazione, avvio, maiano interventi oltre il termine contrattualmente previsto per l'attuazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 4220/13)  
b) lavori di realizzazione, avvio, maiano interventi oltre il termine contrattualmente previsto per l'attuazione non sussistente allo stato, le condizioni di livello degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 4220/13)  
c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati ultimati nei termini previsti in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1 c2, lettera c), DM 4220/13)

Tabella B.5  
a) prevista in progetto  
b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUP Intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice totale |      |     | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobiliare titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Già incluso in programma di dismissione di cui all'art.27 DL 269/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobiliare elemento da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'intervento (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) |              |            |                      |        |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|
|                             |                                |                                      |                      | Reg           | Prov | Com |                              |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                     | Primo anno         | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale |
|                             |                                |                                      |                      |               |      |     |                              |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                    |              |            |                      |        |
|                             |                                |                                      |                      |               |      |     |                              |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00   |

Note:  
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + "d" amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
(2) Riferire il codice CUP dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opere incompiute non connesse alla realizzazione di un intervento  
(3) Se definite da opere incompiute riportare il relativo codice CUP  
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quale parte, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1  
1. no  
2. parziale  
3. totale

Tabella C.2  
1. no  
2. sì, cessione  
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connesse all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3  
1. no  
2. sì, come valorizzazione  
3. sì, come alienazione

Tabella C.4  
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico  
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica  
3. vendita al mercato privato  
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Il referente del programma  
SCELSO PIETRO

**SCHEDE D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

| Codice Obiettivo Intervento - COD OI | Cod. del Finanziamento | Codice COD FIP | Anno della prima attuazione del piano di lavoro e delle attività di monitoraggio e valutazione | Responsabile del provvedimento | Lotto funzionale (L) | Lotto complesso (C) | Codice lotto |      |      | Localizzazione (Codice NUTS) | Tipologia | Settore e attività finanziata | Descrizione dell'intervento | Unità di misura (U) | Valore (€) (Previsione 2023) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (€) |       |         |           |        |                       |                     |                |         |        | Importo complessivo a carico del bilancio regionale (€) (Previsione 2023) (Totale D.R.) |        |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |         |          |               |       |         |        |            |          |         |          |              |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|------|------|------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|-----------|--------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------------|-------|---------|--------|------------|----------|---------|----------|--------------|
|                                      |                        |                |                                                                                                |                                |                      |                     | Reg          | Prov | Dist |                              |           |                               |                             |                     |                              | Piacenza                            | Pavia | Cremona | Lombardia | Veneto | Friuli Venezia Giulia | Trentino Alto Adige | Emilia Romagna | Toscana | Umbria |                                                                                         | Marche | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley | Liguria | Trentino | Valle d'Aosta | Lazio | Abruzzo | Molise | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardinia | Aosta Valley |

### Il referente del programma

SCELSO PIETRO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP              | Descrizione dell'intervento                                                                      | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |               | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|                               |                  |                                                                                                  |                               |                   |                    |                        |                     |                        |                             |                                        | codice AUSA                                                                                             | denominazione |                                                                   |
| LA00028908301000001           | F94H1700100002   | Lavori di riqualificazione energetica del Municipio di Vittoria                                  | SCELSO PIETRO                 | 786,979.00        | 786,979.00         | ACN                    | 1                   | SI                     | SI                          | 4                                      | 000572048                                                                                               | CUC MONTE ERI |                                                                   |
| LA00028908301000002           | F07E16000100002  | Efficientamento energetico dell'Impianto di Illuminazione pubblica del Comune di Vittoria        | SCELSO PIETRO                 | 150,000.00        | 1,358,344.00       | ACN                    | 1                   | SI                     | SI                          | 4                                      | 000572048                                                                                               | CUC MONTE ERI |                                                                   |
| LA00028908301000003           | F94E130000100006 | Caratterizzazione della discarica per Rio di S. de Giuffrè                                       | SCELSO PIETRO                 | 100,000.00        | 908,276.00         | AMM                    | 1                   | SI                     | SI                          | 4                                      | 000572048                                                                                               | CUC MONTE ERI |                                                                   |
| LA00028908301000004           | F08317000370002  | Lavori per interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione della scuola media "V. De Simone" | SCELSO PIETRO                 | 191,947.00        | 591,947.00         | ACN                    | 1                   | SI                     | SI                          | 4                                      | 000572048                                                                                               | CUC MONTE ERI |                                                                   |

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

**Tabella E.1**  
ACN - Adeguamento normativo  
AMB - Qualità ambientale  
COP - Completamento Opere Incomplete  
CPA - Conservazione del patrimonio  
MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
URS - Qualità urbana  
VAS - Valorizzazione beni vincolati  
DEM - Demolizione Opere Incomplete  
DEOP - Demolizione opere sovrastrutturali e non più utilizzabili

**Tabella E.2**  
1. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali"  
2. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale"  
3. progetto definitivo  
4. progetto esecutivo

SCELSO PIETRO

In data 22/03/2021, con delibera di G.M. n. 55 è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di valore superiore a €. 40.000,00, al quale si rimanda e di cui si allega il prospetto riepilogativo:

**PROGRAMMA BIENNALE 2021/2022 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO**

| COD. INT.<br>AMM.NE | TIPOLOGIA |           | COD. UNICO<br>INTERVENTO-CUI | DESCRIZIONE<br>DEL<br>CONTRATTO                 | COD CPV    | RESP.DEL<br>PROCEDIMENTO | IMPORTO<br>CONTRATTUALE<br>PRESUNTO | FONTE RISORSE<br>FINANZIARIE                                            |
|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                     | SERVIZI   | FORNITURE |                              |                                                 |            |                          |                                     |                                                                         |
|                     |           |           |                              |                                                 |            | COGNOME E NOME           |                                     |                                                                         |
| AREA I              | SI        |           | 80002890863-anno 2021        | TRASPORTO<br>ALUNNI                             | 60130000-8 | DENISE SPALLINA          | €. 100.000,00                       | BILANCIO COMUNALE                                                       |
| AREAI               | SI        |           | 80002890863-anno 2022        | TRASPORTO<br>ALUNNI                             | 60130000-8 | DENISE SPALLINA          | €. 133.000,00                       | BILANCIO COMUNALE                                                       |
| AREA I              | SI        |           | 80002890863-2021/2022        | RICOVERO<br>MINORI                              | 85311000-2 | DENISE SPALLINA          | €. 335.000,00                       | BIL. COMUNALE +<br>TRASFERIMENTI REG.                                   |
| AREA I              | SI        |           | 80002890863-2021/2022        | RICOVERO<br>DISABILI                            | 85311200-4 | DENISE SPALLINA          | €. 419.000,00                       | BIL. COMUNALE +<br>TRASFERIMENTI REGIONALI +<br>QUOTA A CARICO FAMIGLIA |
| AREA I              | SI        |           | 80002890863-2021/2022        | SPRAR                                           | 85311000-2 | DENISE SPALLINA          | €. 798.494,00                       | MINISTERO DELL'INTERNO                                                  |
| AREA I              | SI        |           | 80002890863-2021             | MSNA                                            | 85312110-3 | DENISE SPALLINA          | €. 267.840,00                       | MINISTERO DELL'INTERNO                                                  |
| AREA II             |           | SI        | 80002890863-2021/2022        | FORNITURA<br>ENERGIE ELETTRICA<br>PUBBLICA ILL. | 65111000-4 | DI DIO ANGELO            | €. 170.000,00                       | BILANCIO COMUNALE                                                       |

peri

## 5. RISULTANZE DI BILANCIO

Si rappresentano le risultanze complessive di Bilancio:

| Entrate e Spese                                                              |                    |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ENTRATE                                                                      | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 0,00               |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                    | 54.343,37               | 54.343,37               | 54.343,37               |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.326.483,86       | 2.472.931,02            | 2.472.666,02            | 2.472.666,02            | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 7.003.453,80       | 6.156.743,25            | 4.971.184,31            | 4.971.184,31            |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 4.687.947,82       | 3.534.325,68            | 2.363.031,66            | 2.363.031,66            | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 953.620,10         | 194.830,00              | 189.830,00              | 189.830,00              |                                                                          |                    |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 1.631.166,92       | 1.408.633,27            | 395.711,84              | 254.278,00              | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 1.682.418,43       | 1.286.978,01            | 339.088,30              | 195.462,50              |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 400.000,00         | 400.000,00              | 400.000,00              | 400.000,00              | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 400.000,00         | 400.000,00              | 400.000,00              | 400.000,00              |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Totale entrate finali .....                                                  | 13.009.118,70      | 8.011.719,95            | 5.821.239,52            | 5.879.805,68            | Totale spese finali .....                                                | 9.085.872,23       | 7.853.722,26            | 5.710.273,61            | 5.566.646,81            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 59.387,05          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                          | 103.654,32         | 103.654,32              | 56.622,54               | 58.615,50               |
|                                                                              |                    |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 6.000.140,77       | 6.000.000,00            | 6.000.000,00            | 6.000.000,00            | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 6.813.682,05       | 6.000.000,00            | 6.000.000,00            | 6.000.000,00            |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 2.598.584,86       | 2.360.000,00            | 2.360.000,00            | 2.360.000,00            | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 2.436.985,46       | 2.360.000,00            | 2.360.000,00            | 2.360.000,00            |
| Totale titoli                                                                | 21.667.231,18      | 16.371.719,95           | 14.181.239,52           | 14.039.805,68           | Totale titoli                                                            | 18.440.204,06      | 16.317.376,58           | 14.126.896,15           | 13.985.462,31           |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 21.667.231,18      | 16.371.719,95           | 14.181.239,52           | 14.039.805,68           | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                 | 18.440.204,06      | 16.371.719,95           | 14.181.239,52           | 14.039.805,68           |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 3.227.027,12       |                         |                         |                         |                                                                          |                    |                         |                         |                         |

## **6. BENI IMMOBILI DELL'ENTE**

il Piano delle valorizzazioni e dismissioni dei beni immobili, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per il triennio 2021/2023, è il seguente:

| N° | Descrizione                           | Ubicazione                            | Destinazione d'uso                                                    | Foglio | Part.IIa                                            | Categ.     | Utilizzo               | Valorizzazione                                                                                    | Dismissione |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01 | Ex Pretura                            | Piazza Vittorio Veneto                | Attività socio-assistenziale                                          | 19     | 1295/1-2<br>1295/4                                  | C/2<br>A/2 | In locazione           | Concesso in locazione                                                                             |             |
| 02 | Palazzo ex ECA                        | Via Solferino                         | attività socio- assistenziale culturali e di volontariato             | 19     | 3054                                                |            |                        | Da concedere in locazione o alienare                                                              |             |
| 03 | Ex Istituto S. Francesco              | Periferia sud-ovest abitato Villarosa | Non agibile                                                           | 18     | 93/2                                                | B/1        |                        | Oggetto di valorizzazione e riqualificazione urbana o concessione in locazione ovvero da alienare |             |
| 04 | Immobile via Crema                    | Via Crema                             | Attività assistenziali e di volontariato                              | 17     | 1292/4                                              | B/5        | In comodato d'uso Avis | Concesso in comodato d'uso                                                                        |             |
| 05 | Immobile Via Trento (ex Asilo nido)   | Via Trento                            | Servizi di prima infanzia – spazio gioco – patto d'azione di coesione | 17     |                                                     |            |                        | Progetto: Servizi di prima infanzia- Spazio gioco- patto d'azione di coesione                     |             |
| 06 | Immobile Rosa Ciotti                  | Via Rosa Ciotti                       | Presidio Sanitario                                                    | 17     | 1211/2                                              | B/5        | In locazione A.S.P. 4  | Concesso in locazione Ambulatorio A.S.P. 4                                                        |             |
| 07 | N. 24 alloggi popolari                | C/da San Rocco                        | Alloggi popolari                                                      | 17     | 1214 sub. dal 10 al 21 e dal 30 al 41<br>2294 e 849 | A/3        |                        | In locazione                                                                                      |             |
| 08 | Autorimessa                           | Via Stenditoi                         | Autorimessa comunale                                                  | 19     |                                                     |            |                        | Da concedere in locazione ovvero da alienare                                                      |             |
| 09 | u.i.u. c/da Quattro Aratate - terreni | c/da Quattro Aratate                  | Finalità sociali                                                      | 21     | 268 –372–<br>271                                    | N.C.T.     | Non utilizzati         |                                                                                                   |             |

| N° | Descrizione                              | Ubicazione                                     | Destinazione d'uso                   | Foglio | Part.IIa        | Categ.             | Utilizzo       | Valorizzazione                        | Dismissione |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|
| 10 | u.i.u. c/da Quattro Aratate              | c/da Quattro Aratate                           | Finalità sociali                     | 21     | 545             | A/7                | Non utilizzati | Destinato a scopi sociali             |             |
| 11 | u.i.u. c/da Giurfo                       | C/da Giurfo                                    | Finalità sociali                     | 39     | 349             | A/4                |                | Finalità sociali sede di associazioni |             |
| 12 | u.i.u. c/da Zotta Caldaia                | Via Enna 15                                    | Finalità istituzionali               | 17     | 956/10          | A/2                |                | Finalità istituzionali uffici         |             |
| 13 | u.i.u. c/da Zotta Caldaia                | Via Enna 15                                    | Finalità istituzionali               | 17     | 956/12          | C/2                |                | Finalità istituzionali uffici         |             |
| 14 | u.i.u. c/da Zotta Caldaia                | Via Enna 15                                    | Finalità istituzionali               | 17     | 956/16          | C/6                |                | Finalità istituzionali garage         |             |
| 15 | u.i.u. c/da Quattro Aratate – terreni    | C/da Quattro Aratate                           | Finalità sociali                     | 21     | 215-216-382-383 | N.C.T.             | non utilizzati | Destinato a scopi sociali             |             |
| 16 | u.i.u. c/da Quattro Aratate – terreni    | C/da Quattro Aratate                           | Finalità sociali                     | 21     | 440-441-442     | N.C.T.             | non utilizzati | Destinato a scopi sociali             |             |
| 17 | u.i.u. c/da Quattro Aratate - fabbricato | C/da Quattro Aratate                           | Finalità sociali                     | 21     | 440-441         | In corso di costr. | non utilizzati | Destinato a scopi sociali             |             |
| 18 | Terreno                                  | C/da Beveratoio (boschetto via Regina Elena)   | Zona a verde                         | 18     | 468-144-222     |                    | Comune         | Forestazione                          |             |
| 19 | Terreno                                  | Villapriolo (Area adiacente villetta comunale) | Area edificabile (zona B del P R G ) | 7      | 397             |                    | Comune         |                                       | Da alienare |

| N° | Descrizione                     | Ubicazione                                             | Destinazione d'uso                                       | Foglio | Part.IIIa                                                           | Categ. | Utilizzo       | Valorizzazione                            | Dismissione                                                                      |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Terreno                         | Villapriolo (ex campo da gioco)                        | Area edificabile (zona B del P.R.G.)                     | 7      | Porzione della particella 587 (proveniente dalla particella ex 476) |        | Comune         |                                           | Da alienare in parte. Limitatamente alla particella risultante dal frazionamento |
| 21 | Terreno                         | C/da Manca Bevaio (Area adiacente Convento Cappuccini) | Area di rispetto cimiteriale Parcheggio e zona a verde   | 18     | 91<br>92                                                            |        | Comune         | Realizzazione parcheggio e verde pubblico |                                                                                  |
| 22 | Terreno                         | C/da Manca Bevaio (Area Parco Urbano)                  | Parco urbano – ex alloggio custode                       | 27     | 3-431-646 -<br>647/2                                                |        | In concessione |                                           |                                                                                  |
| 23 | Terreno                         | C/da Giurfo                                            | Finalità sociali                                         | 39     | 9-213                                                               |        |                | Finalità sociali                          |                                                                                  |
| 24 | Terreno in c/da Quattro Aratate | C/da Quattro Aratate                                   | Finalità sociali                                         | 21     | 187                                                                 |        | Non utilizzato | Destinato a scopi sociali                 |                                                                                  |
| 25 | Campo Polivalente               | Viale Europa                                           | Progetto PON campo polivalente coperto Impianto Sportivo | 17     | 1373                                                                |        |                | Finalità Istituzionali                    |                                                                                  |
| 26 | Area Mercatale                  | Viale Europa                                           | Area Mercatale                                           | 17     | 1379                                                                |        |                | Finalità Istituzionali                    |                                                                                  |
| 27 | Terreno in c/da Gaspa           | C/da Gaspa                                             | Area archeologica                                        | 11     | 82                                                                  |        |                | Area archeologica                         |                                                                                  |
| 28 | Terreno in c/da Giurfo          | C/da Giurfo                                            | Area archeologica                                        | 39     | 549                                                                 |        |                | Area archeologica                         |                                                                                  |
| 29 | Terreno in c/da Giurfo          | C/da Giurfo                                            | Area archeologica                                        | 39     | 164                                                                 |        |                | Area archeologica                         |                                                                                  |

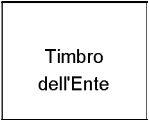
| N° | Descrizione               | Ubicazione       | Destinazione d'uso             | Foglio | Part.IIIa                                  | Categ. | Utilizzo            | Valorizzazione                    | Dismissione |
|----|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| 30 | Terreno in c/da Giurfo    | C/da Giurfo      | Area archeologica              | 39     | 165                                        |        |                     | Area archeologica                 |             |
| 31 | Terreno in c/da Giurfo    | C/da Giurfo      | Area archeologica              | 39     | 171                                        |        |                     | Area archeologica                 |             |
| 32 | Terreno in c/da Giurfo    | C/da Giurfo      | Area archeologica              | 39     | 215                                        |        |                     | Area archeologica                 |             |
| 33 | Terreno in c/da Giurfo    | C/da Giurfo      | Area archeologica              | 40     | 292                                        |        |                     | Area archeologica                 |             |
| 34 | Terreno in c/da Giurfo    | C/da Giurfo      | Area archeologica              | 40     | 290                                        |        |                     | Area archeologica                 |             |
| 35 | Terreno in c/da Stanzie   | C/da Stanzie     | Serre fotovoltaiche            | 26     | 43,44,46,48,49,159,160,161,162,163,330,331 |        | In concessione      |                                   |             |
| 36 | Terreno in c/da Stanzie   | C/da Stanzie     | Serre fotovoltaiche            | 26     | 327,338,339,340                            |        | In concessione      |                                   |             |
| 37 | Terreno in c/da Stanzie   | C/da Stanzie     | Serre fotovoltaiche            | 26     | 142,147,332,334,335                        |        | In concessione      |                                   |             |
| 38 | Unità Immobiliare         | C/da Vignegrandi | Fabbricato abusivo             | 20     | 522                                        |        | Non utilizzato      |                                   |             |
| 39 | Terreno in c/da San Rocco | C/da San Rocco   | Attività sportive - ricreative | 17     | 1146                                       |        |                     | In comodato d'uso ad associazione |             |
| 40 | Terreno                   | Via Pantaleo     | Edilizia scolastica            | 17     | 1230                                       |        | Edilizia scolastica |                                   |             |

## 7. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>                                                                                                                                                                 |     |      | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2021</b>    | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2022</b>    | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2023</b>    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 0,00 |                                    |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata                                                                                                                                  | (+) |      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                         | (-) |      | 54.343,37                          | 54.343,37                          | 54.343,37                          |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                            | (+) |      | 6.202.086,88<br>0,00               | 5.025.527,68<br>0,00               | 5.025.527,68<br>0,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche                                                                  | (+) |      | 112.654,26                         | 56.622,54                          | 58.815,50                          |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                         | (-) |      | 6.156.743,25<br>0,00<br>401.745,18 | 4.971.184,31<br>0,00<br>401.745,18 | 4.971.184,31<br>0,00<br>401.745,18 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                 | (-) |      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) |      | 103.654,32<br>0,00<br>0,00         | 56.622,54<br>0,00<br>0,00          | 58.815,50<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |      |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                            | (+) |      | 0,00<br>0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) |      | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                     | (-) |      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                    | (+) |      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>                                                                                                                                                                |     |      |                                    |                                    |                                    |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                     |     |      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                           |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     | COMPETENZA<br>ANNO 2021         | COMPETENZA<br>ANNO 2022         | COMPETENZA<br>ANNO 2023         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)                                                                   | (+) | 0,00                            |                                 |                                 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata                                                        | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00                                                                                                  | (+) | 1.809.633,27                    | 795.711,84                      | 654.278,00                      |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 112.654,26                      | 56.622,54                       | 58.815,50                       |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili           | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (-) | 400.000,00                      | 400.000,00                      | 400.000,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili    | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                   | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                            | (-) | 1.296.979,01<br>0,00            | 339.089,30<br>0,00              | 195.462,50<br>0,00              |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                         | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |                                 |                                 |                                 |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>                                                                                                |     | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2021</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2022</b> | <b>COMPETENZA<br/>ANNO 2023</b> |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                                                                      | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                                                                | (+) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                                 | (+) | 400.000,00                      | 400.000,00                      | 400.000,00                      |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                                                                        | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                                                                  | (-) | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie                                                         | (-) | 400.000,00                      | 400.000,00                      | 400.000,00                      |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                                                                              |     |                                 |                                 |                                 |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                                                                          |     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |

Villarosa, li 22/03/2021



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Dott. Angelo Di Dio

.....

Il Rappresentante Legale  
Dott. Giuseppe Fasciana

.....